BOLLA
DELLA SANTITA DI NOSTRO SIGN. PAPA CLEMENTE OTTAVO.

Che prohibiſce à tutti i Frati, & alle Monache di qualſiuoglia Religione, che non poſsino donare, ne far preſenti à perſona.

IN FIRENZE,
Nella Stamperia del Sermartelli.
M D XCIIII.

BOLLA
DELLA SANTITA
DI NOSTRO SIGN.
PAPA CLEMENTE
OTTAVO.

Che prohibisce à tutti i Frati, & alle Monache di qual si voglia Religione, che non possino donare, ne far presenti à persona.

IN FIRENZE,

M D X C I I I I.

CLEMENTE VESCOVO SERVO DE *Serui di Dio, à Perpetua memoria.*

LE Congregazioni de Religiosi fondate per inspirazione dello Spirito Santo da Huomini di gran' Santità, hanno apportato in ogni tempo tant'vtile alla Chiesa di Dio, che per conseruarle, & instaurarle, i Pontefici Romani nostri predecessori hanno sempre meritamente vsato gran diligenzia. Imperoche la condizione, & natura delle cose del mondo, è tale, che ancor quelle, che sono benissimo fondate, & ordinate, parte per debolezza humana, & inclinazione al male, & parte per astuzia del Diauolo à poco à poco mancano, & se non sono con diligente cura sostenute, vanno di male in peggio; & però la vigilanza de Sommi Pontefici s'è grandemente affaticata che la disciplina degl'ordini de Regolari, o guasta sia restituita nel pristino stato, o con salutifere ordinazioni riformata, rimanesse intera, e salua. A esemplo de quali Noi per l'offizio nostro Pastorale desiderando per quanto possiamo con la Diuina grazia imitare la loro vigilanzia acciochè da i doni, & presenti che per diuerse cagioni i spesse volte si fanno del patrimonio di Christo, da chi fa professione di vita religiosa, non naschino ancor sotto spezie di bene, inconuenienti, & disordini, Per questa nostra Bolla & ordinazione da durare in perpetuo, espressamente comandiamo & interdicendo Prohibiamo ogni sorte di doni, & presenti, à ogni & qualunque Religioso di qual si uoglia Ordine Mendicante, & non Mendicante & à tutti quelli che per Priuilegio Apostolico posseggono beni stabili, & entrate ferme, & à quelli che ne posseggano & à Frati, & Monache di qualsiuoglia Congregazione, Compagnia, Regola, (non già di Caualieri) sotto la quale prohibizione, vogliamo che si comprendino tutti i Capitoli, Conuenti, & Congregazioni, così di tutti i Conuentuali, Monasteri, Priorati, Prepositure, Precettorie, Case, & luoghi, come i Capitoli, Prouinciali, o Generali, di qualunque Prouincia, o di tutto l'ordine Congregazione, o Regola, & à loro Camarlinghi, Commessarij, Offiziali, & particulare persone, & i Superiori di qualsiuoglia Dignità, ancor che Generali, Prouinciali, Maestri, Ministri, & sotto qual si uoglia nome Capi d'Ordine, Congregazioni, & Regole, & gli Abbati, Priori, Proposti, Maestri, Maggior Guardiani, Ministri, Reggenti, & tutte l'Abbadesse Priore, & sotto qual si uoglia nome, & titoli, Capi, & Presidenti à vita, o perpetue, così sottoposte à Regulari, come à gl'Ordinarij de luoghi, di maniera che mai nissuno di detti Frati, o Monache direttamente, ò indirettamente, alla scoperta, o secretamente, in comune, o in particulare, o sotto proprio nome ancora sotto qual si uoglia protesto

d'ordine, o vsanza, o piu tosto corruttela, o per qual si uoglia cagione, se non maturamente esaminata con vniuersale consenso &. permessione de Suppriori,& approuata nel Capitolo Generale, o altra General Congregazione. Et questa Prohibizione s'intenda tanto assolutamente & generalmente comandata,& vietata, che non sia lecito in modo alcuno donare,& presentare niente, cosi de frutti, rendite, Prouenti, Collette, Contribuzioni, Offerte, Limosine, Sussidij certi, o incerti, ordinarij, o straordinarij della Mensa & Massa comune, di qual si uoglia Munistero, o Sagrestia, i beni de quali s'amministrano in comune & che se ne rende & riuede i conti, come de danari da ciascuno particulare in qual si uoglia modo acquistati, & che si mettano in comune, ancora volontariamente, ne di quello che forse priuatamente & nominatamente à ciascuno Religioso da sua Superiori, o da i proprij Parenti, propinqui, famiiari, amici, o beneuoli, ne da caritatiui, fedeli, ancora per limosina, o per charità sono attribuite per rispetto di quella persona propria, o in qual si uoglia modo, da qualunque Religioso al suo Monasterio, Conuento, o luogo acquistate, & che da sua Superiori gli fusse stato concesso, che ne potessino fare,& disporre à modo suo, eccetto che certe picciole cose da mangiare, o da bere, o certi presentuzzi per diuozione, & religione, sempre però in nome del conuento, & non mai in nome particulare & con consenso del Superiore, del Conuento, o del Munistero. Et questo dare,& mandare doni,& presenti, dichiariamo che sia espressamente vietato, & prohibito à detti Frati, & Monache, non solo per se stesse, ma per altri, & direttamente, & indirettamente.

Et nessuno si possa mai scusare da questa vniuersale prohibizione ancor che mandassi doni,& presenti, à qualsiuoglia persona Secolare, o Ecclesiastica di qualsiuoglia grado, stato, degnità, ordine, e condizione, ancor Duchi, Re, & Imperadore, ma ancora à Cardinali della S.R. Chiesa,& al proprio Vescouo del luogo, ancor per causa, & occasione di benedire, o dar habito di Religione, o far professione, o velazione di Monache, cosi sottoposte come esenti, o ancora al proprio Protettore, Vice Protettore, Generale, o Prouinciale, o Superiore di qualsiuoglia Munistero, Priorato, Conuento, o altro luogo Regolare, o che habbia altro offizio, o degnità, ne à ogni semplice & particolare Religioso, di maniera che ancora in fra loro Religiosi, Frati, o Monache (accioche spinti da pessima ambizione, per ottenere gradi, offizij,& degnità nella sua Religione, acquisti la grazia & beneuolenzia l'vn' l'altro) sia al tutto interdetto & prohibito ogni dono & presente (eccetto che di cose minime, & con licenzia espressa, e scritta de superiori.

In oltre prohibiamo, che mai à detti Frati, & Monache, sia lecito in qualsiuoglia modo spender danari, per honorare alcuno benefattore, Protettore, o Vescouo ancora che per occasione di passaggio, o che facessi la sua prima Entrata, o per memoria & gratitudine de benefizij riceuu

ti, ne

ti, ne per alloggiare,& riceuere, honoratamente, & lautamente le dette persone, di qualsiuoglia autorità,o degnità,ne per far'Banchetti,Conuiti,& Desinari, à loro & altri per qualsiuoglia occasione, o causa, ne per dar mangiare ò bere à qualsiuoglia persona, cosi à quelli dell'Ordine, Congregazione, Monasterij, Conuenti, & luoghi come altri forestieri, ne per fare spettacoli ancor Pietosi,in Chiese, Munisterij, & Conuenti, ne in qualsiuoglia luoghi publici,& priuati,Sacri,& Profani,doue si faccino Rappresentazioni della vita di Santi, o Sante, & ancora si Rappresenti la Passione di N. S. ò altro nelle predette, ò altre cose superflue, à pompa,& ostentazione, o per dilettare, o per guadagno di pochi, o per comodi priuati in qualunque modo, se già veramente queste spese, non si facessino per honore del Culto Diuino, & per veri bisogni de poueri, osseruato in questo l'ordine della charità, & hauuto rispetto alla necessità,& di consiglio, & consenso de superiori, ò vero in cose lecite permesse dal Capitolo Generale,o Prouinciale, che non eccedino la tassa forse in quelli ordinata.

Dichiarando nondimeno che per questa Bolla,non s'intenda in modo alcuno diminuita, o prohibita la lodeuole & commendata Hospitalità, fin'dalli Apostoli & Sacri Canoni principalmente verso i Poueri, & Pellegrini,anzi se alcune entrate per fondazione,ò ordini,ò vsanze,di qualche Monasterio,o Conuento, o per Testamento, o Donazione sono state applicate, & donate, quelle al tutto (come conuiene) interamente si spendino in simili vsi Pij,di riceuere i poueri,& Pellegrini,& principalmente ne Conuenti, & luoghi deserti, discosto alle case de secolari, doue principalmente s'habbia rispetto à Poueri bisognosi.

Ma se altri più ricchi,per occasione di passaggio, o per diuozione, o per necessità del viaggio, occorrerà che vadino alloggiare in detti Conuenti, sarebbe conueniente che in Refettorio comune, alla Mensa comune con gl'altri Frati,& di viuande ordinarie,& non particulari,& distinte,dall'altre si contentassino. Et detti Regolari nel raccettare, & riceuere detti personaggi, si portino di maniera che apparisca al tutto in loro la parsimonia, & Religiosa pouertà.

Et in oltre,precisamente prohibiamo,che nessuno Secolare,ne Prete,o Frate di qualunque honore, preminenzia, nobiltà,& Eccellenzia,ancora che fusse Cardinale,Protettore,Vice Protettore, Vescouo del luogo, Prelato Generale,Prouinciale, o Supperiore di qualsiuoglia Munistero, Conuento & luogo, ne i lor Parenti,propinqui, familiari, seruitori,cosi Masti,come Femmine, possino pigliare, ne riceuere cosa alcuna contra questa nostra espressa prohibizione.

Ma se da nissuno particulare,Frate,o Monacha,o da qualsiuoglia Superiore, Generale, Prouinciale, o altr'Offiziale, o dal Conuento, Capitolo,o Congregazione, o da tutto l'Ordine,& Religione, riceueranno cosa alcuna, tutto quello che piglieranno non sia loro, ma esso fatto,sen

za altra admonizione, o decreto, sentenzia, o dichiarazione di Giudice, sien tenuti & obligati, nell'vno, e nell'altro Foro, alla restituzione, di maniera che se realmente non faranno la restituzione, non posśino essere assoluti in conscienza nella Confesśione.

Et questa restituzione vogliamo che si faccia non priuatamente à quel Frate, o Monaca che hauesśi donato, ma à quel Monistero, Conuento, o luogo de beni del quale sarà stato fatto il dono, & il presente, & se non fusśi stato fatto de suoi beni, a quel Conuento, o Monistero doue quel Religioso che ha donato ha fatto la profesśione, & se il presente, & dono, sarà stato fatto à nome di tutto il Capitolo, o del Conuento, o Congregazione, o di tutto l'Ordine & Religione, similmente si restituisca alla Mensa, & Massa comune, in nome della quale sarà stato dato il presente, di maniera che ne colui che ha donato, ne il Conuento, ne il Capitolo, ne la Congregazione, ne l'Ordine, ne la Religione à chi si douerà restituire, posśi mai rimettere detta restituzione, o di nuouo ridonare, o liberare chi ha preso dall'obligo di non douere restituire ne anco permetterli che possa dare à Poueri detto presente.

Ma se alcuno de sopradetti Regulari, Frati, o Monache di qualsiuoglia grado, ordine, dignità, in qualsiuoglia Monistero, Conuento, o Luogo esistenti insieme con gli altri, o in particulare separatamente da per se contrafarà, & trasgredirà à questa nostra Prohibizione, Constituzione, Ordinazione, Comandamento, & Decreto, Ordiniamo che esso fatto resti, & sia priuato di tutte le Dignità, gradi, & offizij che ottenesśi, & diuenti per l'auuenire imperpetuo inhabile & incapace, à potere godere & ottenere quelli, o altri simili, o diuersi gradi, & offizij, & sia macchiato di perpetua infamia, & ignominia, & di più caschi subito & incorra esso fatto, nella priuazione della voce attiua, & pasśiua, senz'altro Decreto, & dichiarazione del Superiore, & oltre le sopradette pene, si possa contra tali trasgressori procedere, così per via di dinunzia, accusa, o querela come ex officio, & inquisirli & posśino essere puniti, con pene condegne, come se hauesśino commesso furto, o simonia, rimanendo nondimeno nel suo vigore l'altre pene da Canoni, Constituzioni Apostoliche, o da regole statuti, ordini, & vsanze, di qualsiuoglia Religione, Congregazione, Munistero, Conuento, o luogo forse imposte & minacciate contro à simili trasgressori.

Onde per la presente Bolla comandiamo à tutti i moderni Vescoui, Ordinarij de luoghi, che sono & per i tempi saranno, & à loro Vicarij, & Offiziali, & à tutti i Generali, Prouinciali, & Superiori, de gl'ordini Priorati, Munisterij, & Conuenti, & à chiunche s'aspetta, che loro & ciascuno di loro (per quanto li tocca) con ogni studio, diligenza, autorità, & vigilanza procurino la ferma & inuiolabile osseruanza della presente Bolla, & con le douute pene punischino & castighino gl'innobbedienti & trasgressori; & quelli che transgredisśino, contrafacesśino per opportuni